

LXXX. SEDUTA**GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1952****Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO****INDICE**

Pag.

Disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione » (163) (Discussione):	
PRESIDENTE	2462, 2466, 2469, 2471
	2472, 2473, 2474, 2475
MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore	2463, 2466, 2470, 2471
	2472, 2473, 2474, 2475
NICASTRO	2464, 2472, 2474
BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio	2465, 2470, 2471
LO GIUDICE	2466
BENEVENTANO	2467, 2471, 2475
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	2467, 2471, 2473
	2474, 2475
NAPOLI	2468, 2474, 2475
AUSIELLO	2469, 2472
ROMANO GIUSEPPE	2471
Interpellanza (Annunzio)	2462
Proposta di legge: « Norme sulla ripartizione nella mezzadria classica siciliana » (202) (Richiesta di procedura d'urgenza):	
RENDÀ	2457, 2461
PRESIDENTE	2457, 2458, 2459, 2462
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	2459, 2460, 2461
LANZA, Presidente della Commissione	2459
CIPOLLA	2459
MAJORANA BENEDETTO	2460
MONTALBANO	2461, 2462

La seduta è aperta alle ore 18,55.

CUTTITTA, segretario ff., dà lettura del

verbale della seduta precedente, che è approvato.

Richiesta di procedura di urgenza per l'esame della proposta di legge: « Norme sulla ripartizione nella mezzadria classica siciliana » (202).

RENDÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Nella seduta di ieri è stato stabilito il rinvio ad oggi di ogni decisione relativa alla mia richiesta di adottare la procedura di urgenza con relazione orale, per lo esame della proposta di legge: « Norme sulla ripartizione nella mezzadria classica siciliana ». Chiedo che si deliberi sull'argomento.

PRESIDENTE. Ricordo che ogni decisione al riguardo è stata rinviata, per l'assenza del Presidente della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, di cui è opportuno sentire il parere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Renda, per illustrare i motivi della sua richiesta.

RENDÀ. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, il Gruppo parlamentare del Blocco del popolo ha preso l'iniziativa di presentare una proposta di legge, che detta norme per la ripartizione dei prodotti nella mezzadria classica siciliana. Ha preso l'iniziativa perché, in questo campo, nella legislazione agraria siciliana, esiste una vera e propria lacuna e, per diverse ragioni, si sente la necessità di regolamentare la materia. Si tratta, fondamentalmente, di rendere giustizia ai mezzadri ed

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

ai coloni siciliani, i quali, sino ad oggi, non hanno potuto beneficiare delle diverse leggi che l'Assemblea regionale ha approvato, in quanto essi ne sono stati esplicitamente o implicitamente esclusi, in seguito a diverse interpretazioni date dagli organi competenti. Eppure si tratta di mezzadri e coloni che non abitano nei centri rurali, ma nelle campagne, e spesso in condizioni molto disagiate, lontano dai centri abitati, senza un medico, senza una chiesa, talvolta anche senza una scuola. Questi mezzadri e questi coloni, molti dei quali provengono dall'ex-Ente di colonizzazione, oggi E.R.A.S., vivono in cosiddette case coloniche le quali, piuttosto, dovrebbero definirsi dei tuguri. Essi, non avendo potuto sino ad oggi beneficiare delle leggi agrarie approvate dall'Assemblea regionale, attendono che venga finalmente regolamentata la materia che li riguarda, al fine di dirimere le controversie, che, di volta in volta, ogni anno insorgono e che mai si sono potute concludere sul terreno legale per la mancanza di norme precise ed esplicite. D'altra parte noi non riteniamo lecito che qui, in Sicilia, non debba avere pratica applicazione la legge dello Stato, che dà efficacia normativa al lodo De Gasperi sulla mezzadria classica, in base al quale, nel Continente, la ripartizione dei prodotti si opera in modo diverso che al 50 per cento fra le parti. Si potrebbe obiettare, e difatti si obietta, che le norme del patto colonico dell'ex-Ente di colonizzazione e degli altri tipi particolari di mezzadria e colonia siciliana non configurano il tipo di mezzadria classica vera e propria. Non c'è dubbio che, dal punto di vista giuridico, si può sollevare questa eccezione, nel senso che il patto colonico siciliano e gli altri tipi di mezzadria classica siciliana hanno la configurazione di un patto miglioratario piuttosto che quello della mezzadria pura e semplice, sebbene io ritenga che l'eccezione non abbia validità, in quanto anche la mezzadria classica della Toscana, dell'Emilia e dell'Umbria ha carattere miglioratario. Ma — anche a volere riconoscere che la mezzadria classica siciliana abbia questo aspetto miglioratario e, quindi, dal punto di vista giuridico possa in un certo senso differire dalla mezzadria classica del Continente — non vi è dubbio che, quanto al contenuto economico, nessun paragone può essere fatto fra il rapporto esistente nelle terre appoderate, ai sensi delle norme

sulla colonizzazione del latifondo siciliano, e la mezzadria classica del Continente, che è in uno stato molto più avanzato di quanto non sia quella siciliana.

Noi chiediamo che siano emanate delle norme per eliminare tutte le controversie. L'Assessore all'agricoltura ricorderà che l'anno scorso, non appena insediatosi nella carica, ha dovuto trattare le controversie riguardanti i mezzadri di Sparacia, in provincia di Agrigento. Ma anche altre controversie sono insorte per i mezzadri di Ficari, in provincia di Caltanissetta, e di Borgo Lupo.

Ieri sera, l'onorevole Assessore, respingendo la richiesta di procedura di urgenza da me avanzata, addusse l'argomento che la materia sarà regolata quando verrà in discussione il disegno di legge per la riforma dei patti agrari. Questo argomento dell'onorevole Assessore, se è valido, lo è tanto per la proposta di legge sulla ripartizione nella mezzadria classica presentata dai deputati del Blocco del popolo, quanto per il disegno di legge recentemente approvato sulla mezzadria impropria. Se l'urgenza è stata riconosciuta per la regolamentazione dei rapporti di mezzadria impropria, altrettanto ritengo debba essere riconosciuta per quanto riguarda la mezzadria classica. Io chiedo all'Assemblea tutta, ed in modo particolare al Governo, che si renda giustizia a questi mezzadri, che si dimostri tangibilmente come l'autonomia non consenta disparità di diritti tra il mezzadro della Calabria, che sta al dilà dello Stretto e che ripartisce in base al lodo De Gasperi, ed il mezzadro della Sicilia, che sta al di qua dello Stretto e che da anni attende di usufruire dello stesso trattamento di cui gode il mezzadro del Continente. Noi chiediamo che alla mezzadria classica siciliana, qualunque sia la differenziazione dal punto di vista giuridico, venga estesa la legge statale e che sia resa giustizia ai mezzadri e ai coloni siciliani.

PRESIDENTE. Debbo precisare che il tema della discussione non è la valutazione del merito della proposta di legge presentata dall'onorevole Renda; si tratta soltanto di stabilire se, nella fattispecie, debba adottarsi o meno la procedura di urgenza.

Ha facoltà di parlare il Governo, per esprimere il proprio parere al riguardo.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Come esattamente ha osservato l'onorevole Presidente dell'Assemblea, noi non dobbiamo fare una discussione sul merito, ma dobbiamo soltanto limitarci a discutere se sia il caso o meno di accogliere la richiesta dell'onorevole Renda di accordare a questa proposta di legge la procedura di urgenza.

Io non vedo la ragione per cui soltanto oggi, 26 giugno 1952, l'urgenza sia stata avvertita, quando la legge dello Stato opera dal 1948. A parte la necessità di approfondire l'argomento, sia da parte della Commissione, sia da parte dei deputati e del Governo, a parte la considerazione che il Governo ha da tempo presentato all'Assemblea un disegno di legge completo, che regola l'intera materia dei patiti agrari, donde l'opportunità di non emettere provvedimenti di legge limitati a qualche settore per evitare il formarsi di una legislazione a mosaico, a parte tutto ciò, non vedo, effettivamente, onorevole collega Renda, la ragione per cui la sua proposta di legge debba essere trattata con procedura di urgenza.

Si vuole affrontare l'argomento della ripartizione indipendentemente dalla legge complessiva regolante anche i rapporti mezzadri? Ebbene, lo si affronti, ma la ragione di affrontarlo con procedura di urgenza qual'è? L'onorevole Renda ha avuto tutto un anno davanti a sè; perché non ha avanzato prima la proposta? Il problema, ammesso che esista, esisteva anche quando questa Assemblea si riunì per la prima volta; se l'urgenza non fu avvertita nel 1950-1951, non c'è neppure oggi, perché la situazione è identica. Possiamo, quindi, attendere la regolamentazione organica e complessiva dei rapporti di lavoro in agricoltura. (Commenti dalla sinistra) Del resto, la Commissione è investita di questo argomento e può anche tenere conto della proposta di legge dell'onorevole Renda. Mi oppongo, quindi, alla procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione in proposito?

LANZA, Presidente della Commissione. Ritengo che la Commissione non sia tenuta ad esprimere alcun parere al riguardo. Essa si riunisce quando l'Assemblea lo ritiene opportuno per esaminare il contenuto di un disegno di legge, ma sulla richiesta di procedura

di urgenza, il regolamento non prescrive che essa sia interpellata.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha ragione. Il regolamento non prescrive che la Commissione sia interpellata; è stato un desiderio del proponente quello di sentire la Commissione. Ad ogni modo prendiamo atto della sua dichiarazione.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Devo ricordare, anzitutto, alla Assemblea (e ne fa fede il verbale) che la materia che forma oggetto della proposta di legge Renda è stata, in un primo tempo, presentata come emendamento in sede di discussione del disegno di legge concernente la proroga delle norme sulla ripartizione dei prodotti. Per consentire la maggiore rapidità possibile nell'approvazione delle dette norme, lo onorevole Renda, rinunciando al diritto di discussione immediata, ritirò l'emendamento ed in sua vece presentò una proposta di legge. Se oggi noi non approvassimo la procedura di urgenza, creeremmo un precedente pregiudizievole; nessun deputato, in una situazione analoga, s'indurrà mai a ritirare un suo emendamento per convertirlo in proposta di legge.

Aggiungo che anche l'anno passato, in una occasione analoga, fu discussa l'adozione della procedura d'urgenza, che non implica di per sé l'approvazione della proposta di legge, ma consente di determinare in tempo utile una chiarificazione dei rapporti nelle campagne.

La necessità di deliberare la procedura di urgenza, nel caso in ispecie, è evidente sia per le ragioni esposte, sia per la circostanza che il raccolto è in corso.

Nè vale ad indurre in contrario avviso la pretesa opportunità, prospettata dall'Assessore, di non emettere provvedimenti di legge limitati a qualche settore, per evitare il formarsi di una legislazione a mosaico, perché i colleghi sanno che l'Alta Corte ha più volte affermato il principio che, anche in materia di esclusiva nostra competenza, in mancanza di una norma regionale, ha vigore in Sicilia la norma nazionale. E qui, nel caso della mezzadria classica, ci troviamo proprio in questa situazione: noi non regoliamo espressamente

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

la materia con una nostra legge, mentre c'è una disposizione a carattere nazionale, la cui validità è stata prorogata anche per questo anno. Ciò significa che, dal punto di vista del diritto, i mezzadri siciliani potrebbero sentirsi garantiti. Però, questa situazione giuridica, di fatto a che cosa porta? Porta ad una estrema confusione che consente liti e cavilli, per cui in ultima analisi riesce agevole ai concorrenti non dare niente ai mezzadri. Approvando, invece, tempestivamente, la proposta di legge Renda, si eviterebbe l'acutizzarsi dei rapporti nelle campagne e verrebbe meno la possibilità di instaurare lunghe e costose liti, perché le eccezioni di incostituzionalità e di non applicazione della legge sarebbero paralizzate dalla nostra approvazione della norma nazionale. Del resto, questo è nella prassi dell'Assemblea: proprio l'ordine del giorno di questa seduta reca la ratifica del recepimento di varie norme a carattere nazionale, che, in base al deliberato dell'Alta Corte, non sarebbe necessario recepire ai fini della loro applicazione in Sicilia, ma che noi opportunamente, anche dal punto di vista politico, recepiamo, appunto perché sosteniamo che nelle materie che lo Statuto attribuisce alla nostra esclusiva competenza, la legislazione nazionale non può trovare automatica applicazione.

E allora, noi siamo di fronte ad un dilemma: vogliamo mantenere questa situazione caotica o vogliamo chiarirla? Dal punto di vista del diritto sostanziale, qualsiasi mezzadro può chiedere l'applicazione della legge nazionale, ma ciò importerebbe, ineluttabilmente, complicazioni ed agitazioni. Chiarendo, invece, con una norma regionale, non aggiungeremmo nè toglieremmo niente al diritto di alcuno, ma nello stesso tempo difenderemmo i principi fondamentali della nostra autonomia.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, non posso condividere le considerazioni del collega Cipolla, principalmente per i precedenti che in materia sussistono e che ricorderò brevemente. Lo scorso anno, discutendosi della ripartizione dei prodotti e della proroga dei contratti agrari, la proposta,

per la quale adesso si chiede la procedura di urgenza, venne avanzata attraverso alcuni emendamenti e fu respinta. Nella precedente seduta, l'Assemblea ha prorogato per quest'anno le medesime disposizioni dell'anno scorso, le quali appunto escludevano l'estensione alla Sicilia del cosiddetto lodo De Gasperi. Quindi, a me sembra che il riferimento dell'onorevole Cipolla ad alcune sentenze dell'Alta Corte — per le quali le leggi nazionali sono estensive ed applicabili nell'Isola — in questo caso non ha ragione d'essere, in quanto l'Assemblea regionale siciliana, l'anno scorso, respingendo i detti emendamenti, intese escludere la possibilità che il cosiddetto lodo De Gasperi trovasse applicazione in Sicilia. E poichè adesso l'Assemblea ha riconfermato le disposizioni dello scorso anno, è chiaro che le vertenze giudiziarie, alle quali l'onorevole Cipolla fa riferimento, non hanno ragione di sorgere; se venissero iniziata, sarebbero nient'altro che delle liti temerarie, (*interruzione dell'onorevole Cipolla*), perché vi è stata la manifesta volontà dell'Assemblea regionale siciliana di regolare tutte le forme di mezzadria in Sicilia con una nostra legge che sostituisce le due leggi che disciplinano la mezzadria in Italia, ossia la famosa legge Gullo e il cosiddetto lodo De Gasperi.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'intervento dell'onorevole Cipolla, a mio avviso, merita una breve replica. L'onorevole Cipolla ha parlato del merito della legge e non avrebbe dovuto farlo, perché noi dobbiamo soltanto occuparci dell'opportunità o meno di accordare la procedura di urgenza. Comunque, poichè l'onorevole Cipolla si è occupato del merito, per evitare che si venga a dire o che si vada a stampare che il Governo respinge anche la semplice discussione della proposta Renda; per evitare, cioè, che si dica che il Governo non vuole estendere in Sicilia la legge del '48, è giusto precisare nei suoi veri termini la questione.

La legge del 1948 non può operare in Sicilia. Non lo può, in quanto in Sicilia questa

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

forma di mezzadria non esiste. Ora dappoi-chè una legge si può applicare sempre ove ne ricorrono le condizioni obiettive, la legge del '48 non potrà essere applicata in Sicilia, in quanto la mezzadria classica in Sicilia non esiste.

MONTALBANO. La mezzadria classica non esiste per decreto o in punto di fatto?

RENDÀ. Non è vero che in Sicilia non esiste la mezzadria classica.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Si può sostenere che il rapporto debba essere regolato con le norme che disciplinano la mezzadria impropria.

Bisogna vedere anzitutto quali sono i rapporti: possono esistere rapporti intermedi tra mezzadria classica e mezzadria impropria, rapporti che meritano di essere considerati, vagliati, regolati caso per caso. Vedremo a tempo debito quali sono queste forme, questi rapporti e li regoleremo. Ma non si può senza altro dire: estendiamo le norme della legge del '48 ai rapporti nascenti da un patto di colonia o a rapporti simili. Questo significherebbe, onorevole Renda, fare le leggi all'ingrosso e noi, leggi all'ingrosso, se dobbiamo amministrare seriamente, non dobbiamo farne.

Quindi, il Governo si oppone alla procedura di urgenza.

RENDÀ. Chiedo di parlare. Il Governo ha detto delle cose che meritano di essere chiarite.

PRESIDENTE. Onorevole Renda, lei ha parlato anche troppo; non mi è più possibile concederle la parola.

RENDÀ. Desideravo dire questo: che non è vero che in Sicilia non esiste la mezzadria classica.

PRESIDENTE. Questo riguarda il merito, onorevole Renda.

RENDÀ. L'Assessore è entrato nel merito.

PRESIDENTE. Sì, per fare risaltare la necessità di studiare la legge.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Vorrei fare una domanda all'Assessore: la mezzadria classica non esiste per legge o non esiste in punto di fatto? Se in punto di fatto esiste, vorrei sapere se proibisce la mezzadria classica in Sicilia.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non esiste in punto di fatto.

MONTALBANO. Ci sono tante mezzadrie classiche.

RENDÀ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENDÀ. Io voterò a favore della procedura di urgenza, perchè l'ho chiesta e perchè ritengo che sia giusta. È stato obiettato da parte dell'onorevole Assessore che la richiesta sia venuta così, improvvisamente, il 26 giugno, mentre questa materia è stata già dibattuta anche l'anno scorso. Ora, l'urgenza viene dal fatto che attualmente nelle campagne si trebbia e si ripartisce: quindi, discutere e chiarire in questa materia significa determinare la distensione degli animi in un particolare, delicato settore. Certo è che l'Assessore saprà quello che dicono i contadini di Sparacia, Ficari, di Borgo Lupo e di altre località.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Posso assicurare che sono tranquilli.

RENDÀ. Sono tranquilli, come lo sono stati l'anno scorso, quando si è determinata quella tale vertenza che è stata conclusa nel mese di dicembre.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono tranquillissimi. Proprio stamane ho ricevuto un telegramma di ringraziamento. (Commenti dalla sinistra - Richiami del Presidente)

RENDÀ. Non voglio escludere che l'abbiano ringraziato.

Io voto a favore della procedura d'urgenza,

perchè è indispensabile dettare norme chiarificatorie in questa materia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale relativa alla proposta di legge dell'onorevole Renda ed altri. « Norme sulla ripartizione nella mezzadria classica siciliana ».

(*Non è approvata*)

MONTALBANO. Perlomeno chiedo che la Commissione per l'agricoltura si riunisca per esaminare, nei termini regolamentari, la proposta di legge.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CUTTITTA, segretario ff.:

« Al Presidente della Regione, per conoscere per quali motivi, in occasione delle recenti elezioni comunali in Sicilia, si è consentito il frequente e massiccio intervento del Ministro degli interni, sia per quel che riguarda il criterio interpretativo della legge regionale per le elezioni dei consigli comunali, sia per quel che si attiene all'ordine pubblico.

Si desidera conoscere se il Presidente della Regione non considera estremamente pregiudizievole, per l'autonomia della nostra Isola, la rinunzia di fatto ai diritti che a lui competono in virtù dell'articolo 31 dello Statuto in Sicilia, anche in tema di tutela dell'ordine pubblico e che i questori ed i prefetti continuino a violare i diritti costituzionali dei cittadini in obbedienza agli ordini del Ministro degli interni, e cioè, spesse volte, in aperto e dichiarato dispregio delle prerogative del Presidente della Regione. » (43)

FRANCHINA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in

cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione » (163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione ».

Ricordo che nella seduta precedente, su richiesta del Presidente della Commissione, onorevole Mazzullo, e del Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, il disegno di legge è stato rinviato alla Commissione per l'industria, per consentirle l'esame di alcuni emendamenti presentati, ed alla Commissione per la finanza, per il parere, il che essa non ha fatto entro i termini stabiliti dal regolamento.

Do, quindi, lettura degli emendamenti che hanno provocato la richiesta di rinvio:

— dell'onorevole Adamo Domenico:

aggiungere all'articolo 9, dopo le parole: « industrie connesse alla pesca oltre gli stretti », le altre: « nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Isola »;

aggiungere all'articolo 9, dopo le parole: « impianti fissi per la lavorazione del prodotto », le altre: « o per la esplicazione delle attività ausiliarie portuali »;

— dell'onorevole Napoli:

sostituire al secondo e terzo comma dell'articolo 11 il seguente:

« Qualora si riscontri inosservanza anche di una sola delle predette disposizioni, l'impresa inadempiente è dichiarata decaduta da tutte le esenzioni ed agevolazioni con effetto dalla data della loro concessione. »

Comunico che la Commissione per l'industria ed il commercio ha accolto gli emendamenti Adamo Domenico, ha respinto quello Napoli ed ha così modificato i seguenti articoli del suo testo:

Art. 1.

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per la durata di 10 anni, i redditi

prodotti dalle navi appartenenti ad imprese a venti i requisiti di cui al successivo articolo 8 che vengano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, sempreché si tratti di navi di nuova costruzione o provenienti da bandiera estera che non siano state mai iscritte nelle matricole o nei registri nazionali. Il decennio decorre dall'iscrizione della nave.

La stessa esenzione è concessa limitatamente al residuo periodo del decennio successivo all'iscrizione per i redditi prodotti dalle navi che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione in data non anteriore al 1° gennaio 1950 e che rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. »

sostituire al secondo comma dell'articolo 7 il seguente:

« Delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono beneficiare anche le società armatoriali costituite in data non anteriore al 1° gennaio 1950, purchè ne facciano domanda nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. »

Comunico, altresì, che la Commissione per la finanza ha presentato i seguenti emendamenti:

sopprimere il secondo comma dell'articolo 1;

sopprimere il secondo comma dell'articolo 7;

sostituire all'articolo 9 il seguente:

Art. 9.

« Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle imprese armatoriali che esercitano industrie connesse alla pesca oltre gli stretti, nonché a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Regione, quando tali imprese, oltre i requisiti di cui all'articolo 8, abbiano nella Regione la sede legale amministrativa e di armamento e costituiscano nella Regione gli impianti fissi per la lavorazione del prodotto e per la esplicazione delle attività ausiliarie por-

tuali e sempre che le loro navi siano iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia »;

sostituire al secondo ed al terzo comma dell'articolo 11 il seguente:

« La inosservanza anche parziale delle predette disposizioni importa la decadenza da tutte le esenzioni ed agevolazioni previste dalla presente legge con effetto dalla data della loro concessione. »;

sopprimere, al quarto comma dell'articolo 11, le parole: « sia parziale che totale ».

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Mazzullo.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La legge 20 marzo 1950, numero 29, sulla industrializzazione della Sicilia, non includeva nel godimento dei benefici da essa previsti l'industria armatoriale. Questa ha nella nostra Isola una tradizione di una certa rilevanza, perchè si riporta — e chi è anziano come me lo deve ricordare — alla fondazione della Florio-Rubattino, alla Navigazione generale in Palermo, alla Sicul-American in Messina, alle ditte armatoriali Beker, Bonanno, Ilardi, che hanno avuto grande sviluppo nell'Isola, tanto da attribuire alla Sicilia il primato del naviglio mercantile, primato che oggi, purtroppo, abbiamo totalmente perduto. Quindi, il volere estendere all'industria armatoriale gli stessi benefici della legge per l'industrializzazione, costituisce un provvedimento dell'Assessorato per l'industria lodevolissimo e da incoraggiare, perchè idoneo a promuovere sviluppi alquanto rilevanti in questo particolare importante settore.

L'Assemblea, nella prima legislatura, nella seduta del 5 dicembre 1950, aveva già approvato un provvedimento legislativo in tal senso, che fu dal Commissario dello Stato impugnato e dichiarato illegittimo dall'Alta Corte, con decisione 10 gennaio 1951, sotto il profilo che nella formulazione della legge non risultava osservato il limite dell'efficacia territoriale.

In particolare l'Alta Corte, pur riconoscendo la potestà legislativa della Regione in materia di esenzione fiscale a favore dell'indu-

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

stria armatoriale in Sicilia, in applicazione degli articoli 36 e 14 dello Statuto siciliano, (respingendo così uno dei motivi dedotti dal Commissario dello Stato, il quale aveva sostenuto nel suo ricorso che la Regione aveva eccezionalmente i limiti della sua potestà legislativa per il fatto che erano stati estesi alle imprese armatoriali siciliane benefici fiscali che non trovavano riscontro nella legislazione statale) osservava, nella sua sentenza, in primo luogo, che alcune delle condizioni fissate dalla legge per potere beneficiare delle agevolazioni da essa concesse, per la dicitura incerta e limitativa, davano l'impressione che l'attività delle imprese armatoriali, che avrebbero beneficiato di dette provvidenze, potesse essere marginale e non avesse come primo scopo lo incremento reciproco e del commercio e dell'Isola da una parte e dell'armamento così favorito dall'altra parte; e rilevava in secondo luogo la mancanza nella legge di disposizioni atte a impedire la formazione di società che si impiantassero fittiziamente in Sicilia per ottenere le agevolazioni previste dalle leggi stesse, violandosi così il limite territoriale con grave danno all'erario dello Stato.

Ora, ritenendosi necessario concedere alla industria armatoriale siciliana, che si trova in condizioni di inferiorità rispetto a quella nazionale, particolari agevolazioni fiscali che ne consentano lo sviluppo, il Governo regionale ha predisposto, secondo una più rigorosa tecnica legislativa e tenendo conto dei rilievi fatti dall'Alta Corte nella sentenza sopra citata, il disegno di legge che oggi viene in Assemblea per la discussione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. A nome della minoranza della Commissione, rappresentata da me e dall'onorevole Pizzo, debbo dichiarare che siamo stati favorevoli a questo disegno di legge, perché lo riteniamo effettivamente utile al fine di risolvere una grave crisi che si è manifestata nell'armamento in Sicilia. Questa crisi, che è stata anche posta all'attenzione di questa Assemblea dal relatore di maggioranza — col quale noi siamo concordi —, dovremo superarla al più presto e noi ci auguriamo sia superata.

L'armamento siciliano del primo ventennio di questo secolo fu all'avanguardia della nazione italiana: la Sicilia era al secondo posto, tra le regioni italiane. Noi ci auguriamo che la situazione politica generale, che è quella che è, sia superata e ci si possa avviare su una strada che riporti la Sicilia alle sue primitive posizioni e che consenta di risolvere, soprattutto, la grave crisi del collocamento dei marittimi siciliani. Della precaria situazione di costoro ci siamo preoccupati: abbiamo chiesto in proposito l'ausilio di esperti per formulare norme particolari che agevolassero l'imbarco dei marittimi siciliani; e, per iniziativa del collega Pizzo, è stata stilata la norma contemplata nel paragrafo d) dell'articolo 8, che tende a proteggere tutte le categorie di marittimi. Il problema dell'industria armatoriale si pone, nel suo aspetto generale, come problema di incremento dell'attività produttiva siciliana. I traffici marittimi siciliani sono in enorme crisi ed io ne ho dato la dimostrazione nel corso della discussione del bilancio dei trasporti. Noi dobbiamo preoccuparci dello stato dei nostri traffici: oltre alla crisi nazionale c'è anche una crisi siciliana, perché la maggior parte dei trasporti avviene per mezzo di navi non iscritte nei compartimenti marittimi della Regione. Noi dobbiamo provvedere a ricostituire l'armamento siciliano e così facendo contribuiremo a risolvere, ad un tempo, e il problema della ricostituzione dell'armamento italiano e il problema dei marittimi. Ritengo che questa legge possa contribuire al raggiungimento di tali scopi ed è con questa convinzione che noi abbiamo dato la nostra adesione al provvedimento.

Io prego i colleghi di esaminare attentamente la particolare questione dei marittimi siciliani allorché verrà in discussione l'articolo 8, che mira a tutelarne ed a incrementarne il collocamento. Molti di costoro, oggi, non riuscendo a conseguire il turno di imbarco a Genova, vanno ad accrescere il numero dei pescatori e ne aggravano così lo stato di crisi.

Agevolando lo sviluppo dell'armamento siciliano, noi potremo, attraverso l'istituzione di turni particolari, creare la possibilità di imbarco nei nostri compartimenti marittimi. Questo disegno di legge, perciò, va visto, non solo in funzione dell'enorme contributo che

potrà dare all'incremento dei traffici, del commercio e delle attività produttive siciliane, ma anche sotto l'aspetto sociale, come strumento idoneo per l'incremento del collocamento dei marittimi isolani.

Per tali motivi noi, in sede di Commissione, abbiamo dato la nostra adesione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore all'industria ed al commercio, onorevole Bianco.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Onorevoli colleghi, data la delicatezza del disegno di legge che noi stiamo per votare, ritengo opportuno portare a conoscenza dell'Assemblea, la parte della sentenza della Alta Corte che riguarda l'impugnativa a suo tempo presentata dal Commissario dello Stato. Il testo del Governo è stato formulato in modo da evitare una seconda impugnativa che, certo, non sarebbe, e dal punto di vista politico e da quello economico e pratico, utile per la Regione siciliana: dal punto di vista politico, per ovvie ragioni; dal punto di vista pratico, perchè è urgente emanare una legge in favore delle società armatoriali, per le ragioni illustrate dall'onorevole Nicastro. Se noi dovessimo sfidare ancora l'alea di una seconda impugnativa ne verrebbe un evidente grave danno per l'economia siciliana perchè non potremmo operare in un settore così delicato.

L'Alta Corte, respingendo tutti gli altri motivi addotti dal Commissario dello Stato nella sua impugnativa, per quanto riguarda la questione territoriale, si è espressa nei seguenti termini, che io leggo ai colleghi della Assemblea: « Uno dei punti controversi che merita rilievo è quello sollevato dalla difesa dello Stato, circa la natura dei favori fiscali concessi dallo Stato all'armamento, ritenendosi che questi siano concessi in funzione del collegamento con le attività cantieristiche e non mai dati all'armamento in forma autonoma. Ha replicato la difesa della Regione, affermando non essere ciò perfettamente esatto, avendo lo Stato applicato la esenzione anche all'acquisto di navi all'estero e alla ricostituzione delle flotte. In verità, lo Stato si è preoccupato di dare impulso alla ricostituzione e allo sviluppo della marina mercantile, che per la maggior parte

si serve dei cantieri italiani. Il collegamento riesce di vantaggio alle due industrie: la cantieristica e l'armatoriale, ma è evidente che la seconda usufruisce dei vantaggi fiscali anche per la sua propria attività. E', quindi, di interesse generale che le esenzioni fiscali contengano un certo nesso con l'incremento del naviglio nazionale (è recentissima una disposizione del Ministero delle finanze a questo scopo, circa le licenze e il benestare bancario da esibirsi dagli acquirenti di navi all'estero). Per quanto la eccezione sollevata dalla difesa dello Stato, circa questo punto, non possa presentarsi come motivo di illegittimità, può avere un certo peso nella valutazione del rilievo sentito, sul quale l'Alta Corte ha accentuato il motivo della sua decisione. Invero, nella legge in esame si rileva la mancanza di disposizioni atte ad impedire la formazione di società che possono impiantarsi fittiziamente in Sicilia, per ottenere i vantaggi dalla legge 5 dicembre 1950 violandosi il limite territoriale. Per giunta, certe frasi dello articolo 1, come si è rilevato, possono dar luogo ad equivoci interpretazioni e il disposto dell'articolo 4 che applica l'esenzione fiscale, compresa quella della ricchezza mobile e della tassa speciale al caso di trasferimento, fusione o concentrazione di società pur con le condizioni fissate dall'articolo 1 della stessa legge, potrebbero dar luogo a simili tentativi; mentre il mancato accenno sia alla costituzione che all'acquisto di navi tanto in Italia che all'estero, può fare supporre che si tratti di ditte che si trasferiscono in Sicilia al principale scopo di ottenere l'esenzione fiscale. La mancanza, per tanto, di precauzioni normative atte ad evitare un grave danno all'erario dello Stato per somme che potrebbero essere dovute da imprese che fittiziamente verrebbero classificate come siciliane, inficia la legittimità della legge regionale 5 dicembre 1950 ».

Per questi motivi, l'Alta Corte ha annullato la legge. Ho voluto leggere il dispositivo di questa sentenza perchè i colleghi lo tengano presente nell'esame dei singoli emendamenti che sono stati proposti, tanto da deputati quanto dalle Commissioni per l'industria ed il commercio e per la finanza ed il patrimonio.

Io ritengo, concludendo, che il testo governativo sia rispondente alle nostre esigenze.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Ricordo che la Commissione ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1, sul quale, pertanto, dovrà avvenire la discussione. Lo rileggo:

Art. 1.

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per la durata di 10 anni, i redditi prodotti dalle navi appartenenti ad imprese aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8 che vengano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, semprechè si tratti di navi di nuova costruzione o provenienti da bandiera estera che non siano state mai iscritte nelle matricole o nei registri nazionali. Il decennio decorre dall'iscrizione della nave. »

La stessa esenzione è concessa, limitatamente al residuo periodo del decennio successivo all'iscrizione, per i redditi prodotti dalle navi che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione in data non anteriore al 1° gennaio 1950 e che rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ricordo all'Assemblea che la Commissione per la finanza ha proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Questa mattina nella riunione della Commissione per l'industria ed il commercio è stato deciso, d'accordo con l'Assessore alle finanze, che l'esenzione decorra dal primo gennaio 1950. Una disposizione del genere è stata adottata anche nella precedente

legge sull'industrializzazione dell'Isola. Ora, noi non comprendiamo perchè mai non si dovrebbe estendere anche all'industria armatoriale questo beneficio che abbiamo già concesso a tutte le altre industrie.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, signori deputati, parlo come Presidente della Commissione per la finanza, la quale si è trovata unanime nell'approvare il primo comma, così come era stato concordato tra la Commissione per l'industria ed il commercio ed il rappresentante del Governo. Per quanto riguarda invece il secondo comma, la Commissione per la finanza è stata contraria. Ciò per una semplice considerazione: indubbiamente, quando la Regione emana delle leggi contenenti agevolazioni fiscali affronta un sacrificio, perchè rinuncia ad introiti fiscali che, altrimenti, perverrebbero alle sue casse. Questo sacrificio da che cosa è giustificato? Dall'intento, dal desiderio di promuovere nuove attività, dall'obiettivo di svolgere una forza propulsiva in determinati settori produttivi, che noi vogliamo in qualsiasi maniera incoraggiare. Quindi, le leggi di esonero fiscale, normalmente, debbono guardare all'avvenire e non al passato. Giustamente, qualche collega della Commissione per la finanza ha osservato che le leggi di esonero fiscale non sono leggi di equità tributaria, perchè non hanno questo obiettivo, ma sono leggi propulsive che mirano solo all'avvenire. Di conseguenza, noi abbiamo detto: le iniziative sorte, in questo frattempo, nel settore armatoriale saranno state sollecitate anche dal fatto che nel passato si ebbe sentore del proposito del Governo e dell'Assemblea di emanare una legge di sgravio, ma, se pur si può parlare vagamente di una legittima aspettativa, nessun diritto potevano e possono vantare coloro i quali quella iniziativa nel settore armatoriale hanno intrapresa, perchè nessuna legge sino ad oggi esiste. Di conseguenza, con questa legge vogliamo prevedere agevolazioni fiscali in favore di coloro che ancora devono costruire, perchè coloro che hanno intrapreso questa attività, indubbiamente vi hanno trovato una loro convenienza, a prescindere dall'eventuale beneficio fiscale. Si potrà obiet-

tare che il criterio della retroattività è stato altre volte seguito. Ma, consentitemi, non credo che ciò costituisca un motivo sufficiente perché debba ripetersi.

Pertanto, la Commissione per la finanza ha ritenuto prudente e saggio che la legge disponga sempre per l'avvenire e per le attività future che si vogliono far sorgere, non per attività già affermatesi. Fra l'altro, c'è una considerazione di ordine pratico: ammettiamo che vi siano iniziative già sorte che abbiano dato un reddito di ricchezza mobile. In questo caso come si dovrebbe procedere? Si dovrebbe operare il rimborso della quota di imposta di ricchezza mobile pagata. Non credo che questo sia opportuno, anche perché, se l'impresa è stata tassata, vuol dire che, effettivamente, un reddito c'è stato, e tale reddito, che è depurato da tutte le spese, è reddito netto. E' per questi motivi che la Commissione per la finanza, unanime, ha ritenuto di eliminare la parte relativa alla retroattività.

Per non ripetere successivamente queste mie considerazioni, mi consenta il Presidente di dire che, anche del secondo comma dello articolo 7, la Commissione per la finanza ha proposto la soppressione per le identiche ragioni. Noi ci rendiamo conto della necessità, sia ai fini produttivi che ai fini sociali (come giustamente hanno fatto presente i relatori di maggioranza e di minoranza), d'incoraggiare quest'attività. Ma, ripeto, miriamo all'avvenire, miriamo allo sviluppo di nuove attività che oggi non esistono e che debbono esistere nel futuro, miriamo ad attirare capitali che oggi sono al di fuori della Sicilia. Pertanto, io credo che, sopprimendo queste disposizioni che riguardano la retroattività, noi non avremo affatto impedito a questi capitali di affluire ugualmente in Sicilia per dare corso a queste iniziative.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, io parlo a nome della minoranza della Commissione per la finanza e mi dichiaro contrario alla soppressione proposta dalla maggioranza della Commissione stessa, pur essendo, per principio, contrario alla retroattività delle leggi. Nella fattispecie, la retroattività risponde ad una esigenza direi quasi morale, cioè al

fine di soddisfare le legittime aspettative di alcune imprese, le quali sono state costrette a perfezionare le contrattazioni di navi (contrattazioni avvenute nel periodo in cui la legge fu approvata dall'Assemblea), nonostante il fatto che la legge regionale fosse stata annullata dall'Alta Corte. Quindi, noi poniamo queste imprese, che avevano risposto alla iniziativa della Regione siciliana con prontezza, in uno stato di inferiorità di fronte a coloro i quali, opportunamente, hanno atteso che la Regione siciliana approvasse un'altra legge in virtù della quale avrebbero potuto beneficiare con la massima sicurezza della promessa agevolazione. Vero è che questa legge intende proiettarsi nel futuro; ma, nello stesso tempo, può anche darsi che le ditte interessate — che attendevano la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge già approvata dall'Assemblea — non potendo realizzare tali benefici provvedano a cancellare dai registri navali della Regione siciliana le proprie navi. E allora la Regione che cosa avrà ottenuto? Avrà perduto sicuramente un'attività, frustrando lo scopo per cui le agevolazioni sono concesse.

Per queste considerazioni, che corrispondono anche ad una esigenza morale, oltre che ad un interesse specifico della Regione, sono contrario, come minoranza della Commissione per la finanza, alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1. Gli stessi motivi valgono per la proposta soppressione del secondo comma dell'articolo 7.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ha ricordato il Presidente della Commissione, onorevole Mazzullo, la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della legge in discussione ha precedenti nella stessa legislazione regionale, e precisamente nella legge sulla industrializzazione della Sicilia. In virtù di quella legge le esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile e da altre imposte vengono concesse anche a stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati costruiti anteriormente

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

all'entrata in vigore della legge stessa, purchè in data successiva al 1° luglio 1947. In realtà, non si tratta di una retroattività vera e propria, perchè l'esenzione viene concessa dal giorno dell'entrata in vigore della legge, se pure si estenda a stabilimenti già esistenti nel presupposto che la prospettiva dell'emanazione del provvedimento avesse determinato nuovi impulsi ad attività industriali. Questa forma impropria di retroattività fu consentita perchè la Regione siciliana, costituitasi, come è noto nel maggio del 1947, potè deliberare con ritardo in ordine a questa materia, adattando alle particolari esigenze dell'Isola le leggi che già lo Stato aveva precedentemente emanato.

Non si sancì, ripeto, una vera e propria retroattività, ma si fece riferimento alla materiale costruzione ed attivazione, a partire da una certa data, di nuovi stabilimenti industriali. In sede di discussione di detta legge, non ricordo esattamente se l'onorevole Beneventano...

BENEVENTANO. Io, proprio io. Fu una infausta giornata!

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. ...propose che le norme in discussione fossero estese alle imprese armatoriali. L'allora Assessore alla industria annunciò il proposito del Governo di provvedere sulla specifica materia, non attraverso un emendamento, sibbene con apposito disegno di legge, che venne, infatti, successivamente presentato dal Governo all'Assemblea regionale e quindi approvato.

Ora, così le dichiarazioni ufficialmente fatte dal Governo della Regione, attraverso il suo rappresentante, circa la prossima presentazione di un disegno di legge concernente esenzioni fiscali per le imprese armatoriali come le notizie che sulla stampa correvaro in ordine alla sollecita trattazione di tale legge, non poterono non incoraggiare nuove iniziative. Fu per questo che nella legge approvata nel dicembre 1950, si estesero le agevolazioni previste alle iscrizioni di navi di nuova costruzione o di provenienza estera a partire dal 1° luglio 1947. Quella legge, come l'Assemblea ricorda, fu impugnata all'Alta Corte dal Commissario dello Stato. Oggi, nel riproporla, ci siamo trovati di fronte al problema determinato da quelle iniziative arma-

toriali che si fossero frattanto ricollegate a quella legge. Si pensò che la data potesse essere quella del gennaio 1950, considerando che proprio in quell'epoca l'Assessore del ramo aveva fatto delle dichiarazioni che avevano veramente determinato queste nuove legittime aspettative negli imprenditori armatoriali.

La Commissione per la finanza, però, ha esaminato il disegno di legge ed ha ritenuto non opportuna questa retroattività. In proposito rilevo che non si tratta di applicare retroattivamente una esenzione fiscale e di restituire imposte regolarmente percepite: nessuno pensa a tale interpretazione e, se il secondo comma, così come era formulato, può legittimarla, debbo dichiarare che questa non era l'intenzione del Governo. Nè credo che questa sia stata l'intenzione della Commissione per l'industria, la quale, modificando la proposta del Governo, inserì la data del 1° gennaio 1950 nel secondo comma dell'articolo 1. Questa considerazione mi induce a proporre un emendamento all'articolo 1 perchè sia ben chiaro che l'esenzione è soltanto per l'avvenire e non anche per il passato.

LO GIUDICE. L'inciso che riguarda l'iscrizione delle navi si dovrebbe sopprimere.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Si dovrebbe sopprimere: infatti non reggerebbe più, dato che l'esenzione, secondo il nostro intendimento, si vuol fare decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Io sono uno di coloro che, in sede di Commissione per la finanza, hanno votato per la soppressione del secondo comma dell'articolo 1; e debbo riconoscere che l'emendamento preannunziato dall'Assessore alle finanze è sicuramente un correttivo, di fronte al testo che è stato presentato oggi. Però, vorrei spiegare la ragione che mi ha determinato ad essere contrario al testo del secondo comma dell'articolo 1 e a mantenere la mia opinione contraria anche nei riguardi del nuovo emendamento proposto dall'Assessore alle finanze.

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

In tutta Italia queste esenzioni non sono previste: tuttavia gli armatori fanno i loro affari e fanno buoni affari, come sappiamo dalle polemiche recenti.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. E' per portarli qui da noi.

NAPOLI. Bravo! Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare affluire questi capitali in Sicilia. Infatti, nel titolo della legge è detto: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione ». Allora, questi provvedimenti, dobbiamo adottarli in funzione dello sviluppo delle attività armatoriali, senza preoccuparci della eventualità di imprese che, non godendo di questi ulteriori benefici, siano in perdita: l'esperimento nazionale dimostra, infatti, che l'armatore, anche senza questi benefici, non perde. Non vedo, perciò, la ragione di stabilire una qualsiasi retroattività. Poichè vogliamo potenziare questa attività economica della Regione attraverso questi benefici, essi devono decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questa legge.

Se qualcuno avrà pensato che la legge precedente (peraltro non ancora legge, perchè non pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione) poteva dargli delle speranze, si sarà ingannato, avrà fatto male i suoi conti, non avrà guadagnato questo di più, ma avrà guadagnato lo stesso, perchè in tutta Italia gli armatori guadagnano bene.

Non vedo, quindi, la ragione per la quale, sia a norma del secondo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione, sia sotto il profilo più ridotto dell'emendamento dell'onorevole La Loggia, si debba venire incontro a questa esigenza che non ha niente a che fare col potenziamento e lo sviluppo delle future attività armatoriali nella Regione. Ecco perchè sono stato del parere della quasi unanimità della Commissione per la finanza, ed oggi sono tuttavia di opinione contraria a questo secondo comma, in qualunque forma espresso.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia:

sostituire nel primo comma dell'articolo 1

(nuovo testo), alle parole: « che vengano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge », le altre: « che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da non più di due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che vi vengano iscritte entro i cinque anni successivi », e sopprimere le parole: « Il decennio decorre dall'iscrizione della nave »:

— dagli onorevoli Ausiello, Macaluso, Russo Michele, Adamo Ignazio e Cortese:

aggiungere al primo comma dell'articolo 1 (nuovo testo), dopo le parole: « nuova costruzione », le altre: « in cantieri nazionali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ausiello per illustrare il suo emendamento.

AUSIELLO. L'emendamento da me proposto tende a limitare il beneficio della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sul reddito delle navi di nuova costruzione in cantieri nazionali, mentre lascia inalterato il beneficio per le navi di vecchia costruzione che dalla bandiera estera, per atto di acquisto, passino ad incrementare il naviglio nazionale.

L'emendamento risponde a due finalità: la prima è data dalla esigenza — che credo sia chiara — di concedere l'agevolazione fiscale in relazione ad un vantaggio economico quale è dato dallo stimolo delle costruzioni nei cantieri, stimolo che non si avrebbe ove noi estendessimo il beneficio anche alle nuove costruzioni in cantieri esteri.

L'altra ragione dell'emendamento, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, è in relazione alle vicende che la precedente nostra legge, concernente la stessa materia, ha avuto davanti l'Alta Corte.

L'Alta Corte ha osservato che la difesa dello Stato eccepiva la illegittimità del nostro intervento nel settore fiscale in questa materia, in quanto ci saremmo discostati da quella che è stata sempre, nella legislazione nazionale, la contropartita delle agevolazioni fiscali concesse in questo campo: il desiderio di favorire l'incremento cantieristico. In proposito, l'Alta Corte (per quanto anche l'industria armoriale, indipendentemente dalla sua fase costruttiva, cantieristica, è suscettibile di agevolazioni per proprio conto)

ha osservato: « E' quindi di interesse generale che le esenzioni fiscali contengano un certo nesso con l'incremento del naviglio nazionale ». Ed ha aggiunto: « E' recentissima una disposizione del Ministero delle finanze a proposito circa la licenza ed il benevestare bancario da esibirsi dagli acquirenti di navi all'estero ». Ora noi consentiamo che godano dei benefici quelle imprese che acquistino navi che dalla bandiera estera si trasferiscono nel naviglio nazionale e lo incrementano. Ma l'articolo successivo concede il beneficio ed agli atti di compra-vendita (cioè di navi costruite) ed ai contratti di costruzione (cioè contratti che intecorrono tra il committente ed il cantiere esecutore); in questo caso, però, noi crediamo opportuno che il beneficio sia limitato alle navi di nuova costruzione eseguite in cantieri nazionali. Con ciò noi ottemperiamo al rilievo dell'Alta Corte e disarmiamo la difesa dello Stato; faremo anche, io penso, una cosa buona perché imprimeremo alla nostra legge, che intende favorire le iniziative armatoriali in Sicilia allo scopo di sviluppare la sua economia, un suggerito di solidarietà nazionale, in quanto esistono cantieri in Sicilia, ma esistono anche cantieri nel resto della Nazione. A queste fonti di attività economica verremmo a dare, con la nostra legge, un indiretto beneficio di stimolo e di propulsione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo per esprimere il suo parere sull'emendamento dell'onorevole Ausiello.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Il Governo è favorevole all'emendamento dell'onorevole Ausiello, anche perchè rende la nostra legge più adeguata allo spirito della sentenza dell'Alta Corte.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere il suo parere?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta lo emendamento.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare sull'emendamento dell'onorevole La Loggia, presentato a nome del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Signor Presidente, alle dichiarazioni dell'onorevole La Loggia e dell'onorevole Be-neventano, che accetto pienamente, debbo aggiungere alcune considerazioni.

Se noi non concedessimo questa cosiddetta retroattività, che non è tale, noi determineremmo un senso di sfiducia in tutti gli industriali che hanno intenzione di venire in Sicilia. Quando la nostra Assemblea ha già votato una legge, l'industriale che apprende la notizia attraverso la stampa, non fa caso se la legge è stata impugnata dal Commissario dello Stato o meno; in base a quel provvedimento, egli si è già indotto a venire in Sicilia. Peraltra, questi benefici non hanno un vero e proprio carattere fiscale, perchè rappresentano i contributi che lo Stato o la Regione concede in altri settori e che in quello industriale vengono, invece, concessi sotto forma di esenzione fiscale, anzichè come contributo del 10 o 20 per cento sull'ammontare della spesa.

Non concedendo questo particolare beneficio retroattivamente, renderemmo, quindi, gli industriali sospettosi verso la Regione e poco fiduciosi nelle sue leggi, che sono suscettibili di impugnativa e, quindi, non operanti o ritardate nel tempo.

Vorrei sottolineare all'Assemblea un altro aspetto: se noi non concedessimo queste agevolazioni a tutte quelle imprese armatoriali che sono venute ad operare in Sicilia, sia perchè hanno avuto preannunziati questi benefici attraverso una legge che poi è stata impugnata, sia per tutta la campagna fatta per attirarle nell'Isola, noi potremmo indurre questi industriali a ritrasferire le loro navi in altri compartimenti. E allora, che cosa avremmo guadagnato? Dobbiamo attendere soltanto che nuove imprese vengano in Sicilia? Ma non so se, così facendo, queste possono essere indotte in sospetto anche nella interpretazione delle agevolazioni che noi vogliamo concedere alle imprese armatoriali e industriali che vogliono venire ad operare in Sicilia.

PRESIDENTE. La Commissione vuole esprimere la sua opinione in ordine all'emendamento dell'onorevole La Loggia?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione, a maggioranza, accetta l'emendamento dell'onorevole La Loggia.

A titolo di chiarimento volevo chiedere, inoltre, all'onorevole Ausiello se la dizione « in cantieri nazionali », di cui al suo emendamento, è comprensiva dei cantieri di Trieste e Monfalcone, che, purtroppo, non sono ancora nazionali.

PURPURA. Noi li consideriamo nazionali.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Non lo si può mettere in dubbio!

PRESIDENTE. Non mi sembra che una simile specificazione sia necessaria. Non possiamo mettere in dubbio che Monfalcone e Trieste siano città italiane!

Qual'è, comunque, il parere del Governo?

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Onorevoli colleghi, nell'accettare lo emendamento Ausiello il Governo ha inteso per cantieri nazionali anche quelli di Trieste, Monfalcone e gli altri cantieri del Territorio libero di Trieste. (Approvazioni)

LANZA. Non basta che il Governo « abbia inteso », bisogna trovare una formulazione chiara.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Il chiarimento del Governo costituisce interpretazione autentica.

MARULLO. Nel nostro settore non vi sono dubbi che quei cantieri siano nazionali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Ausiello ed altri. Lo rileggo:

aggiungere al primo comma dell'articolo 1 (nuovo testo), dopo le parole: « nuova costruzione » le altre: « in cantieri nazionali ».

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'emendamento La Loggia. Lo rileggo:

sostituire, nel primo comma dell'articolo 1 (nuovo testo) alle parole: « che vengano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione entro cinque anni dall'entrata in vigore

della presente legge », le altre: « che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da non più di due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che vi vengano iscritte entro cinque anni successivi », e sopprimere le parole: « Il decennio decorre dall'iscrizione della nave ».

(E' approvato)

Dichiaro, in conseguenza, precluso il secondo comma dell'articolo 1 della Commissione (nuovo testo), ad eccezione della parte che riguarda il limite alla presentazione delle domande per godere dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile da parte delle imprese le cui navi siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione nei due anni precedenti all'entrata in vigore della legge. Invito, pertanto, il Governo a formulare un apposito secondo comma.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Il Governo aderisce all'invito del Presidente e presenta il seguente secondo comma da aggiungere all'articolo 1:

« Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione nei due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda per ottenere l'esenzione di cui al primo comma deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ROMANO GIUSEPPE. Noi proponiamo che i mesi siano ridotti a due. (Dissensi dalla destra)

BENEVENTANO. Facciamo due giorni!

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Anzi ventiquattro ore!

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Romano Giuseppe, Napoli, Russo Calogero, Battaglia e Foti hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire nell'emendamento La Loggia al termine « sei mesi », l'altro « 60 giorni ».

Invito il Governo ad esprimere il suo parere in merito a questo emendamento.

BIANCO, Assessore all'industria ed al com-

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

mercio. Il Governo ha presentato un suo emendamento; non è favorevole, pertanto, ad altri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero della Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La maggioranza della Commissione è favorevole all'approvazione del nuovo testo del secondo comma proposto dal Governo ed è contraria all'emendamento Romano Giuseppe ed altri.

PRESIDENTE. E la minoranza?

NICASTRO. La minoranza della Commissione accetta l'emendamento Romano Giuseppe. Napoli ed altri al testo del secondo comma proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Romano Giuseppe, Napoli ed altri al testo del secondo comma proposto dal Governo.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 1, del testo proposto dall'onorevole La Loggia, a nome del Governo, con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Pongo ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1, nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati. Lo rileggo:

Art. 1.

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per la durata di dieci anni, i redditi prodotti dalle navi, appartenenti ad imprese aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8, che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da non più di due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che vi vengano iscritte entro i cinque anni successivi, semprechè si tratti di navi di nuova costruzione in cantieri nazionali o provenienti da bandiera estera che non siano state mai iscritte nelle matricole o nei registri nazionali.

Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione nei due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda per ottenere la esenzione di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

(E' approvato)

Art. 2.

I contratti concernenti l'acquisto o la costruzione di navi che rispondano ai requisiti di cui al 1° comma dell'articolo precedente e che debbano essere iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di L. 500, ove la registrazione abbia luogo nella Regione stessa entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(E' approvato)

Art. 3.

« Gli atti costitutivi di società armatoriali sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, sempre che il relativo capitale sia destinato all'acquisto di navi, aventi i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 1, o alla costruzione, nella Regione, di magazzini e di attrezzi accessori e, nel caso in cui si tratti di impresa esercente la pesca, di impianti per la lavorazione e conservazione del prodotto ».

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Per quale ragione l'articolo 3 parla soltanto di « acquisto di navi » e non anche di costruzione? Il testo del Governo prevedeva ambedue i casi.

PRESIDENTE. L'asservazione dell'onorevole Ausiello mi sembra esatta. Una società che voglia costruire una nuova nave non ha diritto alle agevolazioni della legge?

MAZZULLO, Presidente della Commissione

ne e relatore. Ne ha diritto avendone i requisiti.

PRESIDENTE. L'articolo in esame parla solo di atti costitutivi di società il cui capitale sia destinato all'acquisto di una nave.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La costruzione di nuove navi è prevista nell'articolo 1.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo dell'articolo 3 proposto dal Governo prevedeva la ipotesi della costruzione di navi perchè si riferiva ad una delle destinazioni previste dagli articoli 1, 7 e 8, fra le quali è compresa quella delle nuove costruzioni di navi. Allorchè la Commissione rielaborò il testo del Governo omise di fare questo riferimento, ma è chiaro che le esenzioni si riferiscono anche alle nuove costruzioni. Occorre, pertanto chiarire. A questo scopo io propongo che l'articolo 3 sia votato nel testo del Governo, sostituendo, a titolo di coordinamento, con il testo elaborato dalla Commissione, i riferimenti all'articolo 7 ed agli articoli 1, 7 e 8.

A tal uopo propongo le seguenti modifiche:

sostituire nell'articolo 3 del testo del Governo alle parole: « al successivo articolo 7 », le altre: « al successivo articolo 8 », ed alle parole: « ad una delle destinazioni previste dagli articoli 1, 7 e 8 », le altre: « ad una delle finalità previste dagli articoli 1, 8 e 9 ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. E' d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3, nel testo del Governo, con le modifiche apportate, a titolo di coordinamento, dall'onorevole La Loggia. Ne do lettura:

Art. 3.

« Gli atti costitutivi di società armatoriali che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 8 sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sempre che il relativo capitale sia destinato ad una delle finalità previste dagli articoli 1, 8 e 9 della presente legge. »

(E' approvato)

Art. 4.

« Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società armatoriali quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio ed alla sistemazione finanziaria di complessi industriali attinenti all'attività dell'impresa. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, sarebbe opportuno che la frase « che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 », inserita nel testo dell'articolo precedente, venga ripetuta in tutti gli articoli, poichè ometterla in uno di essi potrebbe determinare equivoci e dubbi nell'interpretazione della legge.

Propongo, quindi, di aggiungere, a titolo chiarificativo, dopo le parole « da parte di società armatoriali » le altre « aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8 ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione al riguardo?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è d'accordo col Governo.

II LEGISLATURA

LXXX SEDUTA

26 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4, con l'aggiunta proposta dal Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Art. 5

« Nel beneficio della applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi gli eventuali conferimenti di beni in natura, comprese le navi, sempre che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1, e di crediti, connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. V'è una divergenza fra il testo dell'articolo 5 elaborato dalla Commissione e quello proposto dal Governo. Il testo governativo dice: « Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi, quando ricorrono i requisiti di cui agli articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di navi, di beni in natura e di crediti connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale ».

Il riferimento alla ricorrenza dei requisiti « di cui agli articoli precedenti » è, viceversa, omesso nel testo dell'articolo 5 elaborato dalla Commissione.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. E' posposto.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. I requisiti di cui all'articolo 1, richiamati nel testo della Commissione, riguardano solo le navi...

NICASTRO. Potremmo modificare stabilendo: « semprechè ricorrono i requisiti di cui agli articoli precedenti ».

NAPOLI. Gli articoli precedenti prevedono altri requisiti. Così come è concepito, il testo dell'articolo 5 è limitativo dei requisiti.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. ...Il conferimento di navi, di beni in natura e di crediti connessi alla prima costituzione ed all'aumento del capitale sociale, secondo il testo governativo, rientra nei benefici sempre che ricorrono i requisiti di cui agli articoli precedenti.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. In seguito ai rilievi dell'onorevole Assessore alle finanze — rilievi che la Commissione accetta — propongo che l'articolo in esame sia votato nel testo del Governo.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. E' più semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo del Governo. Ne do lettura:

Art. 5

« Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi, quando ricorrono i requisiti di cui agli articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di navi, di beni in natura e di crediti connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale. »

(E' approvato)

Art. 6

Gli atti concernenti l'emissione di obbligazioni o la costituzione di mutui da parte di società armatoriali, nonché gli atti di consenso alla iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni e dei mutui stessi, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, sempre che il ricavato dell'operazione ab-

bia o abbia avuto una delle destinazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Analogo beneficio si applica agli atti concernenti l'estinzione di obbligazioni emesse o di mutui contratti dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità del presente articolo. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Anche per questo articolo deve farsi il consueto richiamo ai requisiti di cui agli articoli precedenti così come è stato fatto sinora.

Omettere un tale inciso chiarificativo, dopo averlo inserito negli articoli precedenti, potrebbe suscitare dei dubbi nell'interpretazione della legge.

NAPOLI. Inoltre, il testo della Commissione, alla fine del primo comma, fa richiamo agli articoli 3 e 4, mentre quello del Governo fa richiamo agli articoli 1, 7 e 8.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Propongo, pertanto, alcune modifiche, la prima delle quali è identica a quella già apportata all'articolo 4.

Le modifiche sono le seguenti:

aggiungere, dopo la parola: « armatoriali », le altre: « aventi i requisiti di cui all'articolo 8 »;

sostituire alle parole: « delle destinazioni di cui agli articoli 3 e 4 », le altre: « delle destinazioni di cui agli articoli precedenti ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta le modifiche proposte dal Governo?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Le accetta.

PRESIDENTE. Le pongo ai voti.

(Sono approvate)

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Mi sembra che nel formulare l'articolo si sia omesso di stabilire la durata delle agevolazioni. Occorre, pertanto, che vi si provveda. Non si dimentichi un precedente: un articolo di una nostra legge fu cassato dall'Alta Corte, appunto perché non stabiliva la durata delle agevolazioni in esso previste.

Conseguentemente, o vi provvediamo mediante un articolo finale ovvero specifichiamo la durata delle agevolazioni nei singoli articoli.

PRESIDENTE. Io sono dell'avviso di provvedervi mediante un articolo finale. Qual è comunque il parere del Governo?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Io consiglierei di votare l'articolo con la riserva di aggiungere un articolo finale in cui si stabilisca la durata delle agevolazioni.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6, nel testo risultante dalle modifiche testè approvate.

(E' approvato)

La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Verifica dei poteri; convalida degli onorevoli Ovazza e Tocco.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
 - 1) « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione » (163) (seguito);
 - 2) « Ratifica del D.L.P. 15 ottobre 1951 numero 32, relativo alla estensio-

ne al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1948, numero 262, nella legge 12 maggio 1949, numero 366 e nella legge 19 maggio 1950, numero 319, concernenti il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106);

3) « Ratifica del D.L.P. 16 ottobre 1951 numero 33, concernente: « aumenti dei limiti di spesa e di valore previste dal T.U. 1934, della legge comunale e provinciale e del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2841 » (107);

4) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);

5) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (127);

6) « Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951, numero 31, concernente l'istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

7) « Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951 numero 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

8) « Ratifica del D.L.P. 26 febbraio 1952, numero 4, concernente: « modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione dalla pietra pomice nell'isola di Lipari » (143);

9) « Emendamento aggiuntivo al D.L.P. 25 novembre 1949, numero 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali, ratificato colla legge 25 febbraio 1950, numero 8 » (144);

10) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, numero 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

11) Schema di disegno di legge da

prosperre al Parlamento nazionale « provvedimenti in favore di aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);

12) « Fondazione dell'Ente morale Istituto « Luigi Sturzo » per gli studi nel campo culturale delle discipline morali con particolare riguardo alla sociologia e con sede in Roma » (98);

13) « Ratifica del D.L.P. 24 gennaio 1951, numero 1, concernente: « partecipazione della Regione alla Fondazione « Luigi Sturzo » con sede in Roma » (137);

14) « Ratifica del D.L.P. 5 febbraio 1952, numero 3, concernente: acquisto della casa natale di Luigi Pirandello » (138);

15) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale della Provincia di Trapani a quella di Palermo » (113);

16) « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia » (165);

17) « Ratifica del D.L.P. 13 marzo 1951, numero 4, concernente: « modalità di pagamento delle spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 2, per lo acquisto di detrito asfaltico » (27);

18) « Ratifica del D.L.P. 13 aprile 1951, numero 23, concernente: « provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette » (45);

19) « Ratifica del D.L.P. 22 giugno 1950, numero 24, concernente: « applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.P. 18 gennaio 1948, numero 3, del D.L.P. 30 febbraio 1948, numero 62, e delle leggi 21 dicembre 1948, numero 1440, e 29 dicembre 1949, numero 959, con provvedimenti vari di diritti erariali dei pubblici spettacoli » (52);

20) « Ratifica del D.L.P. 28 febbraio 1951, numero 1, concernente: « modifiche al D.L.P. 30 giugno 1950, numero 26, relativamente all'organico provvisorio dell'ufficio legislativo e *Gazzetta Ufficiale* » (24);

21) « Ratifica del D.L.P. 24 gennaio

1952, numero 2, concernente: « concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina » (136);

22) « Ratifica del D.L.P. 6 marzo 1952, numero 5, concernente: « autorizzazione all'acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria » (149);

23) « Istituzione di un posto di ruolo di professione di lingua Araba presso l'Università di Palermo » (102);

24) « Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo » (57);

25) « Ratifica del D.L.P. 20 marzo 1951, concernenti: « provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (39);

26) « Ratifica del D.L.P. 19 aprile 1951, numero 19, concernente: « Istituzione dell'Eritre autonoma orchestra sinfonica siciliana » (42);

27) « Occupazione temporanea degli immobili nell'interesse dell'organizzazione e del funzionamento dell'attività regionale » (168).

La seduta è tolta alle ore 21,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo